

SCHEDA
MATRIMONIO – MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO
PRESSO IL CONSOLATO STRANIERO IN ITALIA
IL MATRIMONIO CONTRATTO DAL CITTADINO ITALIANO E DAL CITTADINO STRANIERO PRESSO IL CONSOLATO STRANIERO IN ITALIA E' VALIDO PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO?

NORMATIVA

Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902, ratificata con L. 7 settembre 1905, n. 523 [art. 6]

Legge 31 maggio 1995, n. 218 [art. 28]

SENTENZE

SI	NO
<p>Cass. 9 giugno 2000, n. 7877, in <i>Riv. dir. int. priv. proc.</i>, 2000, 409 (matrimonio celebrato davanti all'autorità religiosa straniera in Italia) (seppur <i>incidenter tantum</i>)</p>	<p>Trib. Milano 16 maggio 1963, in <i>Mon. trib.</i>, 1963, 1136</p> <p>Trib. Milano 25 luglio 1963, in <i>Mon. trib.</i>, 1963, 1389</p> <p>Trib. Napoli 5 aprile 1982, in <i>Dir. fam.</i>, 1982, 1334</p>

CIRCOLARI

SI	NO
	<p>Min. Interno, <i>Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione</i>, Rimini, 2005, 57</p>

PARERI

SI	NO

	<p>Proc. Rep. Asti (s.d. e s.n.) (1993), in <i>Stato Civ.</i>, 1993, 272</p> <p>Min. Interno 22 febbraio 2005</p>
--	---

DOTTRINA	
SI	NO
<p>CARELLA, <i>Sub art. 28</i>, in <i>Nuove leggi civ.</i>, 1996, 1169</p> <p>SARAVALLE, <i>Sub art. 28</i>, in <i>Riv. dir. int. priv. proc.</i>, 1995, 1052</p>	<p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1982, 517</p> <p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1991, 838 (anche se sembra sostenere l'intrascivibilità ma non l'invalidità)</p> <p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1994, 834</p> <p>REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i>, 1995, 80</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2001, n. 9, 28</p> <p>REDAZIONE, <i>Le pubblicazioni ed il matrimonio. Spunti operativi</i>, in www.semplicesemplice.it</p> <p>SCOLARO, <i>L'inefficacia del matrimonio celebrato davanti all'autorità consolare straniera da cittadino italiano</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2003, 589 ss.</p> <p>CALLIGARO, <i>Le pubblicazioni ed il matrimonio</i>, in <i>Convegno E-Dea form</i>, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003</p> <p>REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i>, 1996, 84</p> <p>REDAZIONE, <i>Nomi e cognomi: problematiche relative all'attribuzione e al loro cambiamento. La trascrizione degli atti provenienti dall'estero e degli atti relativi ai cittadini stranieri</i>, in www.semplicesemplice.it</p>

	PARDUCCI, <i>Gli stranieri e i servizi demografici</i> , in <i>Le guide immigrazione.it</i> , I semestre 2007
--	---

OSSERVAZIONI

Ministero dell'Interno e dottrina maggioritaria escludono la validità del matrimonio *de quo*.

Ferma restando la consueta valenza (*amministrativa*) della posizione ministeriale, noi siamo di parere opposto, alla luce dell'art. 28 della legge di riforma del diritto internazionale privato (la quale, a differenza dell'abrogato art. 26 delle preleggi, che prevedeva l'applicazione *cumulativa* delle leggi nazionali dei nubendi, recepisce l'*alternatività* della legge nazionale dei coniugi); con l'eccezione, peraltro quantitativamente – quanto meno – *modesta* [proprio per il ristretto numero degli Stati vincolati, crediamo sia quanto meno azzardato sostenere che il suo “recepimento nell'ordinamento italiano” comporti che “il principio (...dell'intrascrivibilità dei matrimoni consolari in territorio italiano coinvolgenti un cittadino italiano...ndA) assurga a livello di principio generale del (nostro) diritto, non derogabile, se non in virtù di un apposito strumento patrizio di diritto internazionale”: REDAZIONE, in *Serv. Dem.*, 1995, 80], degli Stati aderenti alla Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902 [allo stato (15.9.2007), a quanto risulta, ITALIA, GERMANIA, ROMANIA e PORTOGALLO (secondo SCOLARO, *L'inefficacia del matrimonio celebrato davanti all'autorità consolare straniera da cittadino italiano*, in *Serv. Dem.*, 2003, 592, nota 4, la Convenzione “non è più in vigore”; non la pensa così il Ministero degli Affari Esteri)], per effetto dell'art. 6 dello strumento pattizio [*contra*, ritenendo prevalente la L. 218/1995 (ma, in tal modo, si dimentica l'art. 2 della stessa legge di riforma del diritto internazionale privato), COSCIA, *A proposito del matrimonio celebrato dal Console straniero in Italia*, in *Serv. Dem.*, 2003, 943].

Peraltro, se si sposa la tesi della rilevanza sostanziale degli artt. 19, comma 2, e 63, comma 2, lett. d), del NOSC (che noi contestiamo), dal momento che si nega la validità del matrimonio contratto davanti al Console straniero in Italia da due cittadini stranieri (salva diversa previsione convenzionale), a maggior ragione la si deve negare qualora uno degli sposi sia cittadino italiano).